

# INFORMA

## IMPRESA

DIRETTORE RESPONSABILE GIULIO CESARE PROIETTI

SUPPLEMENTO A TERNI UMBRIA – Anno VI - N°1/2002

Sped. A P 45% - Legge 662/96 – Art. 2 – C. 20B – Fil. TR – Reg. Trib. PG n°6/97  
Terni Ottobre 2002

### RAPPORTI DI LAVORO



#### IN QUESTO NUMERO:

★ **PUNTO FERMO SULLE ASSUNZIONI  
DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI**

- Regolarizzazione in sanatoria;
- Flussi di ingresso

★ **INPS – Operazione estratti conto contributivi -  
Umbria regione - test**

★ **COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.**

- Prospetto riepilogativo

**Vi ricordiamo che presso i nostri Uffici  
Provinciali è a disposizione il servizio di  
assistenza in materia di lavoro**



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**

**Associazione Provinciale di Terni**  
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16  
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

## **PUNTO FERMO SULLE ASSUNZIONI DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI**

La disciplina relativa all'assunzione dei lavoratori extracomunitari è stata modificata con la legge n. 189 del 30/06/2002 in G.U. n.199 del 26/08/2002, che integra le disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, previste dal D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998.

Detti provvedimenti si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. e agli apolidi. Non si applicano, invece, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, qualora non si tratti di norme più favorevoli.

A seguire illustriamo le linee fondamentali delle norme vigenti al riguardo, facendo un veloce riferimento alle modalità per regolarizzare i lavoratori extracomunitari che prestano lavoro subordinato irregolare.

### **1) Nulla osta al lavoro: Richiesto dal datore di lavoro**

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare nel nostro Paese un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero della provincia in cui ha sede legale l'impresa o dove avrà luogo la prestazione lavorativa, istituito presso l'INPS – C.so Tacito a Terni, la seguente documentazione:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alla modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) proposta di contratto di soggiorno con descrizione delle condizioni, comprensiva dell'impegno, da parte dello stesso datore di lavoro, delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione riguardante il rapporto di lavoro.

Si precisa che con specifico regolamento dovranno essere definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e che, fino a tale data, la competenza spetterà ancora alla Direzione provinciale del lavoro.

Detto sportello unico, entro il termine massimo di quaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta, previo parere della Questura, rilascia il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, qualitativi e quantitativi previsti dalle disposizioni di legge e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione agli uffici consolari.

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per massimo 6 mesi dalla data del rilascio.

### **2) Flussi di ingresso di stranieri extracomunitari per lavoro**

È necessario chiarire che l'ingresso per lavoro subordinato sul territorio dello Stato degli stranieri avviene sulla base di quote massime definite annualmente, con D. P. Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto stesso, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, possono essere emanati ulteriori decreti durante l'anno.

Si precisa che i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote sopra descritte e che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

### **3) Visto di ingresso per il lavoratore straniero**

Il lavoratore straniero per poter far ingresso in Italia per motivi di lavoro deve essere munito di visto di ingresso rilasciato dagli Uffici Consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero e che, per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero all'ingresso e al soggiorno in Italia; qualora non sussistano i requisiti previsti dalla legge per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica in lingua a lui comprensibile o nella lingua sopra menzionata.

Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero deve recarsi presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno ove, vi resta conservato e, a cura dello stesso sportello, viene trasmesso in copia all'autorità consolare competente e al Centro per l'impiego.

### **4) Contratto di soggiorno per il lavoratore straniero per lavoro subordinato**

Tra il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e il prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. o apolide, deve essere stipulato un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, che deve contenere i seguenti impegni e garanzie:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità operative previste da uno specifico regolamento di attuazione che dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di riforma.

### **5) Permesso di soggiorno – richiesta dello straniero**

Lo straniero, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, deve richiedere alla Questura della Provincia in cui si trova il permesso di soggiorno, che è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso; lo straniero è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno e la durata del relativo permesso per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno, comunque non può superare i seguenti limiti:

- a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionali, la durata complessiva è di nove mesi;
- b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato la durata è di un anno;
- c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata è di due anni.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

Infine, si sottolinea che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

## **RINNOVO E CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO**

Il permesso di soggiorno deve essere rinnovato tramite domanda presentata dallo straniero alla Questura della provincia in cui dimora, nei seguenti termini:

- novanta giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- sessanta giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato;
- trenta giorni prima nei restanti casi.

Si evidenzia, infine, che il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale e che lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assuma per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero, ceda allo stesso la proprietà o il godimento dei beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è obbligato a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

## **LAVORO STAGIONALE**

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, a carattere stagionale con uno straniero, deve presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza.

Inoltre, qualora il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante non abbia una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta deve essere comunicata al Centro per l'impiego competente, che verifica, nel termine di 5 giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto.

Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro e l'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni a un massimo di nove mesi in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavoro di più breve periodo da svolgere presso più datori di lavoro.

## **LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IRREGOLARE**

Recenti disposizioni di legislative hanno previsto la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari già occupati in Italia prima del 10 giugno 2002 senza contratto di lavoro o permesso di soggiorno nonché delle addette al lavoro domestico (colf) e degli addetti all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (badanti).

Di seguito forniamo le istruzioni operative poste a carico dei soggetti richiedenti.

Per poter procedere all'emersione dei lavoratori extracomunitari che prestano lavoro subordinato, le imprese che dal 10 giugno al 10 settembre 2002, hanno avuto alle proprie dipendenze irregolarmente i suddetti lavoratori, devono operare nel modo indicato nel seguente prospetto:

## **Emersione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari che prestano lavoro subordinato**

- ◆ Recarsi presso un ufficio postale e richiedere il kit gratuito (busta di colore azzurro) per la dichiarazione di emersione;
- ◆ Seguire le istruzioni del kit, compilando il modulo in stampatello e sottoscrivendo in originale. Una fotocopia della dichiarazione di emersione, deve essere conservata dal datore di lavoro e dal lavoratore;
- ◆ Pagare, utilizzando il bollettino di c/c postale predisposto nel kit, il contributo di 700,00 Euro;
- ◆ Inserire, nell'apposita busta, il modulo in originale debitamente compilato, l'attestato di pagamento del c/c postale, copia del documento di identità del datore di lavoro, copia di tutte le pagine del documento di identificazione del lavoratore;
- ◆ Consegnare la busta chiusa, contenente la documentazione richiesta, all'ufficio postale, pagando le spese di presentazione della domanda di regolarizzazione di 100,00 Euro;
- ◆ Ricevere dall'addetto all'ufficio postale l'apposita cedola ricevuta, debitamente compilata, comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza compilata;
- ◆ Attendere l'invito, da parte della Prefettura, a presentarsi presso lo sportello polifunzionale per la stipula del contratto e per il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero; in attesa della lettera di convocazione, nessuna altra attività è richiesta al datore di lavoro interessato.

Le richieste devono essere presentate presso gli Uffici delle Poste Italiane entro il giorno 11 novembre 2002

## A NOVEMBRE L'INPS INVIERA' GLI ESTRATTI CONTO CONTRIBUTIVI

La regione Umbria è stata scelta come regione-test per la sperimentazione dell'invio da parte dell'INPS degli estratti conto contributivi, per il controllo della correttezza dei dati sui versamenti, ai lavoratori autonomi e dipendenti (con esclusione del settore agricolo post 1996).

Nella non sempre facile partita pensionistica, l'estratto conto entra in gioco in maniera decisiva e importante. I contributi contenuti nell'estratto conto sono utili non solo per il raggiungimento del diritto alla pensione (es.35 anni di contributi per quella di anzianità), ma anche per la determinazione dell'importo della pensione stessa.

La misura della pensione con il sistema "retributivo", infatti, si ottiene commisurando l'anzianità in anni contributivi versati (2% per ogni anno di contributi con il massimo dell'80% con quaranta anni di contribuzione e percentuali inferiori per le quote di retribuzione pensionabile eccedenti il tetto pensionabile) sulla retribuzione annua media calcolata, appunto, negli ultimi anni.

L'importo della pensione calcolata con

il sistema "contributivo", (Riforma Dini) si ottiene, invece, moltiplicando il montante individuale contributivo (accantonamento dei contributi rivalutati secondo il tasso di capitalizzazione del PIL nominale calcolato dall'ISTAT) per il

coefficiente di trasformazione articolato in relazione all'età di pensionamento (flessibile da 57 anni a 65 anni).

Controllare l'estratto conto, quindi, assume una notevole importanza.

La prima cosa da fare, quindi, è quella di verificare la propria posizione assicurativa con molta attenzione, non sottovalutando l'aspetto prescrizione prima che questo non ci consenta più di intervenire.

La prescrizione dei contributi per la pensione, attualmente, è di 5 anni (di 10 se la richiesta di recupero contributivo è avanzata dal lavoratore stesso o dai suoi superstiti).

**Quindi non appena riceverete il Vostro estratto conto Vi invitiamo a prendere contatto con il nostro Patronato che Vi aiuterà ad effettuare i controlli sopra indicati.**

**Gli uffici del nostro Patronato (EPASA) si trovano:**

**Terni** - Via F. Turati, 8 – Tel. 0744/288354

**Sede Provinciale**

**Orvieto** - Via delle Acacie, 12 – Tel.0763/305862

**Sede Zonale**

**Presso sedi territoriali CNA (Centri di raccolta):**

**Acquasparta**-Via Roma, 5–Tel.0744/930713

**Narni**–Via Capitonese, 22–Tel.0744/737974

**Fabro**–P. IV Novembre,4-Tel.0763/832967

**Sangemini**-Via Casentino, 43-Tel.0744/630521

**Amelia**–Via delle Rimembranze, 40-Tel.0744/982057

## **COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.**

**Aggiornato il coefficiente per la rivalutazione delle indennità di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 14/09/2002 e il 14/10/2002.**

La quota di TFR accantonata al 31 dicembre 2001 deve essere rivalutata del 2,676724%.

A tal riguardo riportiamo di seguito il prospetto riepilogativo dei coefficienti annuali e mensili pubblicati da “ Il Sole 24 Ore”.